

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, com'è noto, è uno strumento legislativo per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

tema centrale al riguardo è quello della magistratura onoraria, poiché le proposte di riforma che si sono succedute sull'argomento sono naufragate senza portare ad alcuna soluzione innovativa, ma, al contrario, portando l'Italia a subire richiami dall'Unione europea, con una prima lettera di infrazione da parte della Commissione del 15 luglio 2021 (seguita alla nota sentenza della Corte di giustizia UE, del 16 luglio 2020, n. 658) nella quale si evidenzia come l'approccio normativo del legislatore italiano, volto a considerare il magistrato onorario come un mero volontario che occasionalmente presta la propria attività a favore della giurisdizione, fosse in contrasto con i dati di realtà che hanno visto e vedono, tuttora, tale figura come parte integrante e necessaria dell'ordinamento giudiziario;

secondo la Commissione europea, infatti, il magistrato onorario dovrebbe essere considerato come un lavoratore dipendente e il termine di comparazione (anche a livello retributivo) dovrebbe essere il magistrato ordinario di prima nomina;

a seguito della lettera di messa in mora della Commissione, il precedente esecutivo ha proposto un'ulteriore riforma dello *status* dei magistrati onorari di vecchia nomina, senza, però, qualificare il loro rapporto di servizio e omettendo di qualificare il loro regime fiscale e previdenziale e ha parametrato il loro compenso allo stipendio dei funzionari amministrativi;

l'Europa ha, quindi, nuovamente richiamato l'Italia, con lettera di messa in mora del 15 luglio 2022 (anche questa emessa a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE, del 07 aprile 2022, n. 236), evidenziando che vi è disparità di tratta-

mento anche in ambito retributivo, poiché, come detto, il magistrato onorario dovrebbe essere comparabile al magistrato ordinario e non a un funzionario amministrativo;

ancora, il 14 luglio 2023, la Commissione europea ha emesso un nuovo parere motivato in merito alla discriminazione nelle condizioni di impiego della magistratura onoraria e, ancora una volta, ha bocciato senza appello le disposizioni dei precedenti esecutivi (decreto legislativo n. 116 del 2017 come integrate dalla legge n. 234 del 2021);

in particolare, la Commissione ha sanzionato l'abuso della successione di contratti a tempo determinato; l'indennità nei casi di malattia e infortunio e in caso di gravidanza; l'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS o alla cassa forense; le modalità e livelli retributivi; il trattamento fiscale; le ferie annuali dei giudici onorari che hanno assunto le loro funzioni prima del 15 agosto 2017;

tali condizioni vengono ritenute ingiustificatamente meno favorevoli rispetto a quelle in cui versano i magistrati ordinari e non è possibile, secondo l'Europa, giustificare queste disparità soltanto attraverso un astratto riferimento alle differenze tra le procedure di assunzione dei magistrati onorari e dei togati;

nel nostro Paese, gli oltre 4.500 magistrati onorari, nelle loro tre articolazioni (viceprocuratori onorari, giudici onorari presso i tribunali e giudici onorari di pace presso l'ufficio del giudice di pace), da più di vent'anni, trattano circa il 40 per cento dei procedimenti civili, più del 50 per cento di quelli penali e sostengono l'accusa nel ruolo di pubblico ministero in circa l'80 per cento dei processi penali monocratici;

nonostante il loro fondamentale e innegabile apporto al sistema giudiziario italiano, essi non sono ancora considerati lavoratori dipendenti del Ministero della giustizia, ma lavoratori autonomi, con tutto ciò che da tale qualificazione giuridica consegue (in termini di previdenza, di retribuzione e di tutele) e, inoltre, le loro funzioni

continuano a essere oggetto di contratti a tempo determinato, soggetti a continue proroghe;

le citate proroghe hanno avuto l'effetto che, ad oggi, i magistrati onorari sono considerati ancora lavoratori autonomi, con oneri di contribuzione a loro carico e una retribuzione « a cottimo », fondata sui provvedimenti emessi e sulle udienze alle quali presenziano;

il Governo ha già iniziato un confronto con le associazioni della magistratura onoraria, al fine di individuare un percorso condiviso con la categoria e giungere a una soluzione definitiva del problema, evitando all'Italia di incorrere in una già anticipata procedura d'infrazione europea;

al termine delle interlocuzioni con l'esecutivo, le associazioni hanno concordato e stipulato un documento che dipana tutti i nodi da sciogliere, non solo sotto l'aspetto retributivo e previdenziale, ma anche ordinamentale;

con un emendamento di maggioranza al cosiddetto DL PA 2, con cui è stato aggiunto l'articolo 15-*bis*, rubricato « *Disposizioni riguardanti i magistrati onorari* », il Governo ha proceduto all'inquadramento dei magistrati onorari come lavoratori dipendenti, disciplinando partitamente la loro situazione previdenziale e contributiva;

per tutto quanto sopra esposto,

impegna il Governo

a dare seguito agli intenti già espressi e ad adottare, di conseguenza, uno o più provvedimenti legislativi volti alla soluzione definitiva delle criticità apportate dalle ultime riforme in tema di magistratura onoraria (decreto legislativo n. 116 del 2017 come integrate dalla legge n. 234 del 2021), ottemperando così ai rilievi espressi dall'Europa per come citati in premessa.

9/1322/15. Donzelli.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca « disposizioni urgenti per l'attuazione di obbli-

ghi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano »;

il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione della riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti;

il nuovo testo dispone che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;

la previsione della non assoggettabilità a riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti rischia di aggravare gli oneri a carico dei consumatori e di penalizzare i cittadini che decideranno di estinguere anticipatamente i contratti in esame,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e, se del caso, valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a riconoscere una riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata di contratti di crediti al consumo.

9/1322/16. Vietri.